



*Il Ministro dell'università e della ricerca*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini e l'on. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati rispettivamente Ministro dell'università e della ricerca Ministro dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare, l'art. 1, comma 526, che così dispone: "*Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato*", nonché il comma 527 che così dispone: "*Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto*





*massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio";*

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, in particolare, l'art. 1, comma 580, che così dispone: *“Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024”;*

**TENUTO CONTO**, dunque, che le risorse relative al contributo per spese di locazione abitativa di cui al richiamato art 1, comma 580, della legge n. 197/2022, pari a 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ed iscritte sul capitolo 1815 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2023 e ss., sono destinate, entro i limiti complessivi sopra citati, agli studenti iscritti alle università statali nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento

- che abbiano sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento;
- appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
- che non usufruiscano di “altri contributi pubblici per l'alloggio”, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare un meccanismo di erogazione dell'anzidetto contributo che tenga conto, da un lato, della presenza di un preciso tetto di spesa e, dall'altro, anche dell'esigenza di erogare tale contributo, fino a concorrenza delle somme disponibili, a tutti gli studenti aventi diritto che ne facciano richiesta all'ateneo di appartenenza;

## **DECRETA**

### Articolo 1

(Tetto di spesa e determinazione del fabbisogno effettivo)

1. Il tetto massimo nazionale di spesa corrisponde al Fondo istituito con legge di bilancio, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, e a 6 milioni a decorrere dall'anno 2024, salve eventuali modifiche normative con riguardo all'entità delle risorse disponibili.  
Il fabbisogno di ciascun ateneo è commisurato al numero di studenti aventi i requisiti richiesti dalla legge, individuati da ciascun ateneo quali beneficiari all'esito di un'apposita procedura gestita dalle singole università.
2. Ciascun ateneo, entro il termine che il MUR indica annualmente con separato atto, adotta un bando che preveda la possibilità, per tutti gli studenti iscritti alle università statali nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento, di presentare domanda di ammissione al beneficio entro trenta giorni dall'adozione dello stesso bando.
3. Il suddetto bando dovrà indicare espressamente tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia, come di seguito indicati:
  - aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento;





- appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, con possibilità per gli studenti di avvalersi anche dell'ISEE corrente;
  - essere studente fuori sede residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
  - non usufruire di “altri contributi pubblici per l'alloggio” nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.
4. Il bando dovrà, inoltre, espressamente indicare la presenza del tetto massimo nazionale di spesa e precisare che l'importo del contributo complessivamente spettante a ciascun ateneo sarà determinato dal Ministero dell'università e della ricerca.

## Articolo 2

(Ripartizione delle risorse per ateneo ed erogazione del contributo agli studenti)

1. Gli atenei effettuano tutti i controlli necessari sulle dichiarazioni presentate per l'accesso dello studente al beneficio e verificano, anche in raccordo con gli Enti regionali per il diritto allo studio, che l'avente diritto non risulti già destinatario di ulteriori contributi pubblici per l'alloggio.
2. Entro un termine che il MUR fissa annualmente le università comunicano il numero definitivo degli studenti risultati aventi diritto, anche all'esito di eventuali procedure interne di riesame.
3. Con decreto direttoriale del MUR, in esito alle comunicazioni di cui al comma 2, è determinato l'importo *pro capite*, che si ottiene dividendo l'importo del Fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, ed è altresì determinata la somma spettante a ciascun ateneo, corrispondente al prodotto fra l'importo *pro capite* del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun ateneo.
4. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto. È in ogni caso fatta salva la possibilità per le università di integrare le disponibilità con fondi propri.
5. I termini per l'espletamento delle suddette procedure sono determinati con separato atto del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ

E DELLA RICERCA

*Sen. Anna Maria Bernini*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

*On. Giancarlo Giorgetti*

